

MODULARIO
Ambiente - 14

DEC/UA/831



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO quanto previsto all'allegato IV al predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale turbogas da realizzarsi in Comune di Larino (CB), località Piana di Larino, presentata dall'ENEL, in data 9 agosto 1989;

VISTA la pubblicazione da parte dell'ENEL sui giornali dell'avviso al pubblico, avvenuta in data 25 febbraio 1990, ai sensi dell'art.4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 10 maggio e 13 giugno 1990;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n.499 del 21

MU



La presente copia fotostatica
costa di N. 9 fogli a
di suo originale.

Roma, il 52 AGO 1991

marzo 1990; con cui ai sensi dell'art.6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dal CNR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Molise;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente n.479 del 15 febbraio 1990 con cui si provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della predetta centrale;

VISTO il parere formulato, in data 26 giugno 1990, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto n. 499/90, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'ENEL;

CONSIDERATO CHE in detto parere la Commissione ha:

preso atto che il progetto presentato consiste in un impianto termoelettrico costituito da due sezioni turbogas della potenza nominale pari a circa 120 MWe ciascuna, funzionanti normalmente con gas naturale ed in alternativa anche con gasolio o DPL, come combustibili di riserva;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL che descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale turbogas di Larino e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono una adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- il rapporto funzionale esistente tra la centrale turbogas di Larino, l'elettrodotto ed il metanodotto esistenti e la stazione elettrica già autorizzata rende opportuna la vicinanza tra queste infrastrutture;
- le analisi di previsione degli impatti contenute nello studio di impatto ambientale sono da ritenersi sufficienti;
- il livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione e della gestione dell'opera è da ritenersi accettabile, considerati

MODULARIO
Ambiente - 14



Il Ministro dell'Ambiente

- gli interventi di mitigazione sugli impianti previsti in progetto e quelli raccomandati dalla Commissione e stimata la loro efficacia nelle condizioni di maggior impatto;
- il progetto della centrale deve comprendere un dettagliato piano di monitoraggio tenendo conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione, dagli Enti locali e dalla Regione;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Molise, pervenuta in data 23 maggio 1990, con cui si richiede una serie di rilevamenti delle emissioni, sulla base dei quali esaminare la possibilità di una campagna di monitoraggio sulla qualità dell'aria, e una campagna di monitoraggio acustico durante l'esercizio del turbogas, e si esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale delle opere in progetto, per la realizzazione della centrale turbogas, in località Piana di Larino, nel comune di Larino (CB);

VISTA la nota della Provincia di Campobasso, Ripartizione IV - Caccia Pesca Ecologia, pervenuta in data 27 aprile 1990, con cui si esprime parere favorevole alla installazione della centrale turbogas di Larino non essendo stati valutati elementi di particolare rischio per l'ambiente connessi con la localizzazione dell'impianto nel sito individuato;

VISTA la nota del Ministero della Sanità pervenuta in data 5 giugno 1990 con cui si trasmette e si condivide il parere dell'ISPESL in merito alla centrale di Larino che individua alcuni temi di approfondimento;

VISTA la nota del Ministero dei Lavori Pubblici pervenuta in data 2 maggio 1990 con cui la competente Direzione Generale e della Coordinamento territoriale, non vengono formulate osservazioni e si esprime parere favorevole;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 9

Amministrazioni e ne ha tenuto conto nella formulazione del parere;

VISTA la richiesta del Ministero dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all' art. 6, comma 4, dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, motivata dalla mancanza dei prescritti pareri del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e del Comune di Larino nei tempi previsti dalla norma sopracitata;

VISTA la nota del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali pervenuta in data 11 ottobre 1990 con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sull'impianto proposto;

VISTA la nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 5 novembre 1990 con cui si comunica l'avvenuta convocazione della Conferenza dei Servizi, si dà atto che nelle riunioni svolte sono stati acquisiti gli avvisi favorevoli formulati dalle Amministrazioni non pronunziatesi nei tempi richiesti (Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e Comune di Larino) e si ritiene quindi conclusa la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la richiesta del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuta nella stessa nota, di integrare le prescrizioni della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con quelle suggerite dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, nonché con le richieste avanzate dal Sindaco di Larino in sede di Conferenza, consistenti nella definizione da parte dell'ENEL di un codice di comportamento per i casi eccezionali in cui si farà ricorso al combustibile liquido, per il numero di ore di funzionamento dell'impianto nell'anno solare e per la limitazione dell'esercizio della centrale al termine dei 25 anni previsti nel progetto presentato dall'ENEL medesimo;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Molise dell'8 febbraio 1991 con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, si esprime parere favorevole alla esecuzione del progetto della centrale turbogas di Larino e delle relative infrastrutture, con l'intesa che vengano interamente recepite le richieste formulate dal comune di Larino in sede di conferenza dei



Il Ministro dell'Ambiente

Servizi;

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 e conclusasi in data 25 maggio 1990 con la trasmissione al Ministro dell'ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale turbogas da realizzarsi in Comune di Larino (CB), in località Piana di Larino, a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto deve essere arretrato, rispetto al margine del regio tratturo di S. Andrea e rispetto al ciglio della scarpata, di una distanza non inferiore a 20 metri, con la creazione di una fascia boscata con un mix vegetazionale di essenze autoctone, sia verso il tratturo che verso il ciglio della scarpata. La piantumazione deve essere eseguita all'inizio della prima fase di cantiere.
- Sul lato est della centrale verso il ciglio della scarpata, l'estensione della fascia arborata deve includere anche parte della scarpata stessa in conformità con la vegetazione esistente a ridosso della Masseria Veronesi. La suddetta fascia boscata deve essere realizzata con un mix vegetazionale di essenze autoctone e deve seguire la morfologia naturale del sito e schermare comunque la visuale dell'impianto dalla S.S. 480.
- La fascia arborata perimetrale all'impianto, costituita da essenze arbustive e d'alto fusto, deve essere creata in modo tale da avere una profondità non inferiore a 20 metri in corrispondenza del lato prospiciente il tratturo;

MJM

50

- b) nelle aree interne libere dell'impianto, oltre alle previste sistemazioni a verde, devono essere messe a dimora alberature in gruppo o isolate, dello stesso tipo di quelle da utilizzare all'esterno, al fine di favorire un rapporto di continuità esterno/interno della copertura vegetale dell'intera area di pertinenza della centrale;
- c) i serbatoi devono essere tinteggiati in accordo cromatico (tonalità verde scuro) con la vegetazione circostante al fine di ridurre la percezione dei manufatti più emergenti nelle visuali a media e a lunga distanza;
- d) la recinzione della stazione elettrica deve essere arretrata, per quanto possibile, al fine di realizzare una fascia arbustiva che non interferisca con le linee elettriche;
- e) lo stato attuale del fondo del tracciato tratturale non deve essere modificato in alcun modo e comunque sul tratturo non deve essere realizzata alcuna opera d'arte o struttura a carattere permanente;
- f) lo schema di accesso alla centrale deve essere modificato evitando l'utilizzo del tratturo;
- g) lungo il tratturo (per qualche centinaio di metri) devono essere piantumate essenze autoctone, d'intesa con la Sovrintendenza per i beni ambientali di Campobasso e se ciò non contrasta con il Piano Paesistico di Guardiafiera attualmente in corso di adozione;
- h) il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compattato di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti di gasolio;
- i) il posizionamento ed il dimensionamento dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e dei relativi bacini di contenimento dovranno rispondere alla normativa vigente di prevenzione incendi (D.M. 31- luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni). Dovranno altresì essere realizzati impianti di protezione attiva (impianti di raffreddamento esterni e impianti a schiuma) per i serbatoi contenenti liquidi combustibili classificati secondo le norme vigenti.

muu 



Il Ministro dell'Ambiente

categorie previste dal D.M. 31 luglio 1934, che dovranno essere preventivamente approvati dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le apparecchiature elettriche ed i locali, per i quali é prevista, secondo la normativa vigente, la protezione attiva con impianti automatici di spegnimento ad estinguente gassoso (CO_2 , Halon, ecc.), dovranno essere realizzati tenendo anche conto dell'attuale evoluzione in corso nell'uso degli estinguenti gassosi (progressiva eliminazione degli idrocarburi alogenati a vantaggio di nuovi estinguenti non inquinanti a basso contenuto tossico e non dannosi per la fascia protettiva dell'ozono stratosferico);

- l) l'impianto dovrà essere equipaggiato con combustori a basso sviluppo di NO_x , più avanzati di quelli attualmente adottati, non appena essi saranno resi industrialmente disponibili per il tipo di impianto installato a Larino;
- m) deve essere assicurato che i valori limite di emissione, definiti secondo i criteri di cui, al D.M. dell'8 maggio 1989, relativi alle particelle sospese totali siano pari a 5 e 25 mg/Nm^3 , rispettivamente per il funzionamento a gas naturale ed a gasolio;
- n) deve essere predisposto un piano di monitoraggio secondo i seguenti criteri:
 - effettuare una serie di campagne di misura per il rilevamento della qualità dell'aria durante la vita dell'impianto, estendendo quelle previste dal progetto ENEL (NO_x , SO_2) alle particelle sospese totali;
 - effettuare una serie di campagne di misura per il rilevamento del livello acustico di immissione, al carico di base e in fase di avviamento e fermata dei turbogas, nelle diverse condizioni atmosferiche, alla distanza di 120 metri dalle turbine, nelle aree esterne attorno alla centrale maggiormente sensibili al rumore, ed in particolare lungo l'asse del tratturo ed in corrispondenza delle abitazioni più prossime;
 - accertare la presenza attuale della gallina prataiola (Tetrax tetrax) nella zona circostante la centrale, e, successivamente, per un periodo di almeno 5 anni effettuare verifiche con periodicità almeno annuale, per rilevare eventuali modificazioni che possano essere messe in relazione con l'impianto in progetto

my

B

5

- e predisporre eventualmente misure di riequilibrio;
 - campionare e misurare le acque reflue dalla disoleazione destinate al rigetto in acque pubbliche, per quanto riguarda il rispetto della tabella A della Legge 319/76 e con le modalità previste dalle norme medesime;
 - verificare con periodicità almeno annuale le emissioni di NO_x e di particolato per un periodo sufficiente a conseguire informazioni consolidate;
 - i risultati del monitoraggio devono essere trasmessi a cura dell'ENEL almeno annualmente alle Autorità locali competenti, alla Regione e al Servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente;
- o) il livello acustico, rilevato sull'asse del tratturo in fase di esercizio della centrale, non deve superare i 50 dBA come valore medio diurno;
- p) devono essere eseguite prove geotecniche sulle argille di Montesecco, che costituiscono la scarpata ai bordi dell'insediamento, per determinare l'angolo di attrito interno del terreno ed il coefficiente di sicurezza del pendio;
- q) l'ENEL dovrà definire un codice di comportamento per i casi eccezionali in cui si farà ricorso al combustibile liquido, per il numero di ore di funzionamento dell'impianto nell'anno solare e per la limitazione dell'esercizio della centrale al termine dei 25 anni previsti nel progetto presentato.

DISPONE

- che l'ENEL provveda all'ageguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Il progetto adeguato, dopo la verifica di ottemperanza da parte del Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, sarà inoltrato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, al Comune di Larino, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;

my *TK*



Il Ministro dell'Ambiente

- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso ed al Comune di Larino. La Regione Molise provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 22 AGO. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Guido Carli

IL MINISTRO PER I BENI
AMBIENTALI E CULTURALI

Il Sottosegretario di Stato

Carlo Azeglio Napolitano

M. G.